

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2010/286/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2013/314/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, a seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, con decisione 2010/286/UE ⁽¹⁾, che in Italia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo programmato delle pubbliche amministrazioni per il 2009 era pari al 5,3% del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3% previsto dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 115,1% del PIL per il 2009, quindi al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal trattato ⁽²⁾.
- (2) Il 2 dicembre 2009, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽³⁾, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva indirizzato all'Italia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione era stata resa pubblica.
- (3) Conformemente all'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1° aprile e 1° ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽⁴⁾.

- (4) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

- (5) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito della notificazione dall'Italia anteriormente al 1° aprile 2013, il programma di stabilità per il 2013, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nonché la valutazione delle misure aggiuntive adottate con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, giustificano le seguenti conclusioni:

- dopo aver toccato il picco al 5,5% del PIL nel 2009, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dell'Italia si è costantemente ridotto scendendo al 3,0% del PIL nel 2012, che era il termine fissato dal Consiglio. Il miglioramento è stato realizzato grazie ad un significativo risanamento di bilancio, mentre nel 2012 la spesa per interessi è stata superiore a quella del 2009 di 0,8 punti percentuali del PIL e la componente fiscale delle attività economiche è stata più modesta;
- il programma di stabilità per il periodo 2013-2017, adottato dal governo italiano il 10 aprile 2013 e approvato dal Parlamento il 7 maggio, prevede un leggero calo del disavanzo, che dovrebbe scendere al 2,9% del PIL nel 2013 e ridursi all'1,8% del PIL nel 2014. Nell'ipotesi di politiche invariate, secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe attestarsi al 2,9% del PIL nel 2013 e al 2,5% nel 2014. Sia il programma di stabilità che le previsioni di primavera tengono conto degli effetti del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori privati, per un importo totale di 40 miliardi di EUR (pari circa al 2,5% del PIL) nel 2013-2014. Benché tale importo si traduca in un equivalente aumento del debito pubblico, l'effetto sul disavanzo si limita alla parte che riguarda la spesa in conto capitale. Secondo il decreto-legge, questi pagamenti rappresentano lo 0,5% del PIL nel 2013, con un aumento equivalente del disavanzo. Il decreto-legge prevede anche una clausola di salvaguardia che autorizza il governo a ritardare il pagamento dei debiti commerciali che determini un aumento del disavanzo o l'adozione di altre misure correttive, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio per il 2013;

⁽¹⁾ GU L 125 del 21.5.2010, pag. 40.

⁽²⁾ Dopo l'adozione della decisione 2010/286/UE, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni e il debito pubblico del 2009 sono stati rivisti, rispettivamente, al 5,5% del PIL e al 116,4% del PIL.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

— il Parlamento italiano ha formalmente approvato il 7 maggio gli obiettivi di bilancio presentati nel programma di stabilità per il 2013. Il 17 maggio, ossia dopo le previsioni di primavera, il nuovo governo ha emanato una dichiarazione formale per confermare tali impegni e annunciare l'adozione di nuove misure nel pieno rispetto degli obiettivi di bilancio fissati nel programma di stabilità. Il decreto-legge n. 54, adottato alla stessa data, stabilisce le nuove misure. Tra queste figurano:

— la sospensione del versamento della rata di giugno dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati residenziali di lusso, e sui terreni agricoli e fabbricati rurali, accompagnata dall'impegno del governo ad attuare una riforma generale della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Una clausola di salvaguardia garantisce che la riforma avvenga nel pieno rispetto degli obiettivi programmatici primari di bilancio; inoltre, in caso di mancata adozione entro la fine di agosto 2013 di una riforma con effetti neutri sul bilancio, la rata sospesa dell'imposta municipale propria dovrà essere versata entro il 16 settembre;

— l'estensione della cassa integrazione guadagni ai lavoratori che non erano coperti per il 2013 mediante una riallocazione delle risorse di bilancio disponibili oltre a quelle accantonate per la riforma del mercato del lavoro 2012;

— nel complesso, si valuta che le nuove disposizioni non avranno un impatto significativo sul disavanzo, se attuate integralmente. Il disavanzo dovrebbe pertanto restare durevolmente al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL;

— dopo un miglioramento di quasi $2\frac{3}{4}$ punti percentuali del PIL, in termini cumulativi, tra il 2009 e il 2012, il saldo strutturale, ossia il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, dovrebbe migliorare ulteriormente di circa 1 punto percentuale nel 2013 (arrivando a circa $-\frac{1}{2}\%$ del PIL) e peggiorare leggermente nel 2014, nell'ipotesi di politiche invariate;

— il rapporto debito-PIL è aumentato di 10,6 punti percentuali tra il 2009 e il 2012, raggiungendo il 127,0%, anche a seguito del contributo dell'Italia all'assistenza finanziaria a favore degli Stati membri

della zona euro. Poiché le condizioni cicliche rimangono negative, si prevede che il debito pubblico lordo salga al 131,4% del PIL nel 2013 e al 132,2% nel 2014, anche a causa del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, pari a 2,5 punti percentuali del PIL, previsto nel 2013-2014, e di ulteriori contributi all'assistenza finanziaria a favore degli Stati membri della zona euro.

(6) A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Italia dovrebbe realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del parametro di riferimento del debito conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(7) Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata se il disavanzo eccessivo dello Stato membro interessato è stato corretto.

(8) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Italia è stato corretto ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2010/286/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Italia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/286/EU è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN